

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Decreto Milleproroghe: pubblicati in Gazzetta Ufficiale i rinvii di interesse ambientale</b>	<p>Ufficiali i rinvii previsti dal decreto cd. "Milleproroghe". Le principali novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slittamento al 02 aprile 2012 del termine di inizio operatività del sistema Sistri;</li> <li>- Proroga fino al 31 dicembre 2012 della conferibilità in discarica dei rifiuti aventi un potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg;</li> <li>- Rinvio al 31 dicembre 2012 della abolizione delle autorità d'Ambito per i servizi pubblici locali.</li> </ul> <p><i>Decreto 29 dicembre 2011, n. 216, in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011</i></p>
<b>MUD 2012, disponibili i nuovi modelli</b>	<p>Pubblicato il modello da utilizzare per le dichiarazioni MUD da presentare entro il 30 aprile 2012 con riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati. Tale modulistica, congiuntamente alle istruzioni contenute nel Decreto del 23 dicembre 2011, sostituisce la analoga documentazione riportata nel Decreto del 27 aprile 2010.</p> <p><i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2011" in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 283</i></p>
<b>Sistri: modifiche ed integrazioni</b>	<p>Con apposito provvedimento, il Ministero dell'Ambiente ha introdotto modifiche ed integrazioni al provvedimento istitutivo del sistema Sistri in materia di responsabilità dei delegati, custodia dei dispositivi USB, sospensione e cessazione dell'attività degli operatori iscritti.</p> <p><i>Decreto del Ministero dell'ambiente del 10 novembre 2011, n. 219 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, Supplemento Ordinario n. 5.</i></p>
<b>Nuove regole per i gas fluorurati a effetto serra</b>	<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 dicembre un decreto che dà compimento al Regolamento europeo 842/2006 sui gas fluorurati a effetto serra. Il regolamento europeo stabilisce che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione per il personale e per le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il recupero dei gas fluorurati a effetto serra da impianti come frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio.</p> <p><i>Regolamento UE 842/2006; DPCM del 16 dicembre 2011</i></p>
<b>Albo nazionale Gestori Ambientali: cancellazione d'ufficio delle iscrizioni ex art. 212 comma 8 non aggiornate</b>	<p>Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali si pronuncia nuovamente in merito alle iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 kg o 30 litri al giorno.</p> <p>Saranno cancellate d'ufficio, con decorrenza dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera dell'Albo, le imprese iscritte entro il 14 aprile 2008, che non hanno provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell'iscrizione entro il 27 dicembre 2011.</p> <p><i>Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 432 del 15 marzo 2011</i> <i>Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1461 del 16 dicembre 2011</i></p>



## SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	<b>20.02.2012</b>	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
<b>Amianto</b>	Invio della relazione annuale alle regioni o province autonome territorialmente competenti, nonché relative AUSL. La relazione deve indicare: 1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica; 2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti; 3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente	Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto	<b>28.02.2012</b>	Legge 27 marzo 1992 n. 27 - Art. 9, comma 1  Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

## APPROFONDIMENTI

<p><b>Novità Sistri 2012.</b> <b>Una prima analisi delle modifiche introdotte</b></p>	<p>Il Decreto 10 novembre 2011 n. 219, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2012, contiene modifiche e integrazioni di rilievo al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. "Testo Unico Sistri").</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Vengono abrogati e sostituiti tutti e quattro gli allegati al Dm 52/2011, ovvero l'allegato IA relativo alla procedura d'iscrizione; l'allegato IB recante l'indicazione dell'iter per l'installazione delle black box; l'allegato II relativo alla ripartizione dei contributi per le varie categorie di soggetti e l'allegato III inerente alla tipologia delle informazioni da inserire nelle schede Sistri;</li> <li>2) Il controllo relativo alla gestione dei processi e flussi di informazione contenuti nel Sistri viene estesa a tutta <u><b>l'Arma dei Carabinieri</b></u> e non più solo al Comando Tutela Ambiente (NOE);</li> <li>3) Viene data una nuova definizione di "<b>unità locale</b>" intesa come "<i>qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1 e 4 comma 1</i>";</li> <li>4) Viene inserito il concetto di "<b>unità operativa</b>" come "<i>reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti</i>";</li> <li>5) <u><b>Cambiano le responsabilità</b></u> dei soggetti coinvolti. Il delegato il cui nominativo è associato al certificato della firma elettronica contenuta</li> </ol>
---	---



nel dispositivo USB, è titolare della firma elettronica. Tale soggetto risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti e non già, come diversamente disposto in passato, della veridicità dei dati inseriti nel sistema.

6) Vengono introdotte novità in materia di **custodia dei dispositivi USB**.

Il titolare del dispositivo è responsabile della sua custodia.

Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa, previa comunicazione effettuata in forma scritta al Sistri. Resta fermo l'obbligo di rendere disponibili i dispositivi in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Qualsiasi variazione del luogo di custodia del dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata a Sistri.

7) Viene prevista l'ipotesi di impedimento all'utilizzo del sistema di **videosorveglianza**.

In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.

8) E' prevista l'ipotesi di **sospensione/cessazione dell'attività o chiusura dell'unità locale** per cui vi è obbligo di iscrizione al sistema. In tali casi, è onere degli operatori interessati darne notizia in forma scritta al Sistri non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro Imprese e di provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, inviandoli a mezzo raccomandata AR unitamente all'apposito modulo di restituzione scaricabile dal portale Sistri.

9) Nel caso si verifichino **cambiamenti nella titolarità dell'azienda**, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, è fatto obbligo inviare, accedendo all'area "GESTIONE AZIENDE", copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti, corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese. Dovranno, altresì, essere effettuate le modifiche dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità.

10) Vengono inserite nuove disposizioni in materia di **interoperabilità**.

Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del rispettivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.

Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante, che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.

11) Viene istituita **una banca dati** contenente tutte le informazioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti che hanno l'obbligo di comunicare all'ISPRa, entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal rilascio del provvedimento, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o iscrizione. L'obbligo di



	<p>comunicazione sussiste altresì per eventuali variazioni delle autorizzazioni / iscrizioni in essere. Per quelle autorizzazioni (e variazioni) avvenute prima del 6 gennaio 2012, la comunicazione deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.</p> <p>Si ricorda, infine, che in base a quanto disposto dal decreto “Milleproroghe” (DL n. 216/2011) convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, i termini di operatività del nuovo sistema sono ora i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 02 aprile 2012 per la generalità degli operatori;</li><li>- 01 giugno 2012 per imprese e produttori di rifiuti pericolosi con massimo di 10 dipendenti</li><li>- 31 dicembre 2012 per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.</li></ul>
<b>Riferimenti normativi</b>	<i>Decreto 10 novembre 2011, n. 219 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”, in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 5/L</i>

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) Quali sono le responsabilità del delegato ?**

Con le modifiche introdotte dal DM 10/11/2011, il delegato ha responsabilità limitata al corretto inserimento dei dati ricevuti nelle schede Sistri e non può essere chiamato a rispondere in merito alla veridicità degli stessi.

### **2) Dove possono essere custoditi i dispositivi USB ?**

Di regola, i dispositivi devono essere custoditi nelle unità locali o nelle unità operative di utilizzo. Tuttavia, laddove non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*